



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione - SERVIZIO Supporto alle Attività Educative e Scolastiche

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DEL COMUNE DI FIRENZE (ANNO 2025)

ART. 1 – DEFINIZIONI

Per “Impresa”, “Ditta”, “Fornitore” o “Appaltatore” si intende la ditta risultata aggiudicataria a seguito della procedura di gara.

Per “Stazione appaltante” o “Amministrazione” o “Comune” si intende Direzione Istruzione del Comune di Firenze.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio di cui al presente appalto concerne il controllo sia degli agenti infestanti capaci di arrecare danno alla salute dei componenti di una collettività scolastica, come blatte, pulci, zecche dure e molli, topi e ratti, sia degli agenti infestanti, come formiche, vespe, calabroni, api in sciami, zanzare allo stadio adulto, per i quali, a parte la capacità di arrecare danno alla salute, è frequentemente richiesta la valutazione della capacità di compromettere la qualità della vita dei componenti di una collettività scolastica, quando la loro densità ambientale risulti superiore a livelli ritenuti tollerabili.

Ai fini del presente capitolato, tutti gli organismi animali sopra menzionati saranno di seguito denominati genericamente agenti infestanti.

Nel dettaglio i servizi dovranno essere così articolati:

A – SERVIZIO NEI PLESSI ELENCATI NELL’ALLEGATO A

MONITORAGGIO MENSILE PROGRAMMATO RODITORI E INSETTI 1) programma completo di lotta integrata antimurina 2) programma completo di lotta integrata contro blatte, striscianti e comunque contro ogni tipo di insetto o parassita ritenuto nocivo per la salute	interventi a cadenza mensile per ogni plesso scolastico indicato nell’allegato A per un totale di n. 12 interventi per ogni plesso, ad esclusione dei due nidi attualmente in ristrutturazione per i quali in caso di riapertura sono previsti n. 4 interventi per ciascun nido a cadenza mensile per il periodo settembre-dicembre 2025
Disinfestazione antilarvale	interventi a cadenza mensile per ogni plesso scolastico indicato nell’allegato A nella stagione primavera/estate (da aprile ad ottobre) per un totale di n. 6 a plesso scolastico, ad esclusione dei due nidi attualmente in ristrutturazione per i quali in

	caso di riapertura sono previsti n. 1 intervento per ciascun nido per il periodo settembre-dicembre 2025
--	--

Per particolari emergenze (nidi di vespe, sciami d'api, zecche, ecc...) l'Amministrazione Comunale potrà richiedere interventi urgenti da svolgersi entro 12 ore dalla segnalazione nelle scuole di cui all'allegato A. Tali interventi per le scuole di cui all'allegato A sono da comprendere negli interventi di monitoraggio programmato, mentre per le scuole non appaltate saranno oggetto di ordinativi specifici.

B – SERVIZIO STRAORDINARIO NEI PLESSI NON INCLUSI NELL'ALLEGATO A

Interventi straordinari a chiamata di derattizzazione e disinfestazione in plessi scolastici non inclusi nell'allegato A per un numero massimo di:

TIPOLOGIA INTERVENTO	NUMERO DI INTERVENTI PREVISTI
Derattizzazione	40
Disinfestazione formiche	40
Disinfestazione blatte	40
Disinfestazione vespe e calabroni	20
Trattamenti adulticidi zanzare	20

Le quantità e tipologie di servizio di cui alla tabella B derivano da una valutazione storica e pertanto sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente i servizi effettivamente ordinati ed effettuati.

ART. 3 – DURATA ED IMPORTO

L'appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del 01.01.2025 fino al 31.12.2025.

L'importo complessivo dell'appalto per tale durata è di € 102.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per determinare l'importo a base di gara della presente procedura, l'Amministrazione Comunale ha preso in esame lo storico di interventi di derattizzazione e disinfestazione negli anni 2023 e 2024 e i prezzi attualmente applicati alla specifica fornitura.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere espresso e non dalla presente procedura inerente e conseguente la fornitura del servizio di cui trattasi.

Non sono previsti rischi da interferenze fra il personale dell'appaltatore e del committente di cui al D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio dovrà essere svolto in assenza di alunni e personale scolastico al fine di evitare interferenze tra le diverse attività e quindi al di fuori dell'orario scolastico; pertanto, non si rende necessario redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) a carico della stazione appaltante, e l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a €0 (zero).

ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Decorsi i primi sei (6) mesi, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si precisa che per "variazione" si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% e

il 5% stesso. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. F.O.I

Gli indici di costo e di prezzo in parola sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

ART. 5 – OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio è caratterizzato da una prima fase ispettiva, con accurata ricognizione delle condizioni strutturali, funzionali e gestionali dei plessi scolastici oggetto dell'affidamento.

Durante questa fase sono applicati i criteri del sistema HACCP, per analizzare ciascun agente infestante, reale o potenziale, ritenuto d'interesse per ogni singolo plesso scolastico ispezionato, senza trascurare di acquisire notizie su eventuali episodi di infestazione negli anni precedenti.

Ai fini del sistema HACCP un agente infestante è individuato come "pericolo", cioè come agente biologico capace, con la sua presenza, di arrecare danno alla salute dei componenti di una collettività scolastica o di comprometterne la qualità della vita.

Per ciascun agente infestante-pericolo si deve svolgere il processo della valutazione del rischio costituito da quattro fasi:

1. individuazione del pericolo da prevenire, eradicare o ridurre a livelli accettabili, con descrizione biologica ed etologica;
2. caratterizzazione del pericolo nella sua intrinseca gravità (ad es.: vettore attivo o passivo di microrganismi patogeni);
3. valutazione della possibilità di esposizione al pericolo da parte dei componenti della collettività scolastica;
4. caratterizzazione del rischio igienico-sanitario quale funzione della probabilità e della gravità di un danno che possa derivare dalla presenza dell'agente infestante.

La prima fase di ricognizione ambientale e di valutazione del rischio, per ciascun agente infestante analizzato, si conclude con l'individuazione dei cosiddetti Punti Critici di Controllo, definibili come i luoghi, le operazioni di *pest proofing* e di disinfestazione, le procedure gestionali, i comportamenti consolidati su cui si ritiene opportuno intervenire con misure di controllo atte a prevenire, ridurre/contenere, eradicare un pericolo, cioè, nella fattispecie, un agente infestante.

Segue una seconda fase denominata AUTOCONTROLLO che si articola attraverso una sequenza continua di ispezioni a cadenza programmata, finalizzate a monitorare i Punti Critici di Controllo, per accertare la persistente adeguatezza delle misure di controllo adottate. Si fa riferimento a soluzioni tecniche di prevenzione ed alla lettura di eventuali sistemi di monitoraggio preventivo installati presso le strutture.

Qualora sia accertata invece una perdita di controllo (infestazione in atto), la Ditta titolare del servizio di controllo adotta tempestivamente le azioni correttive necessarie.

L'affidatario dovrà organizzare il servizio in oggetto (periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2025) in modo che venga svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ambientale e in modo da ridurre al massimo l'impatto ambientale.

Dovrà essere progettato e realizzato secondo i principi della gestione integrata degli agenti infestanti (IPM) e dovrà prevedere le azioni preventive di contenimento, con preliminare verifica e segnalazione delle situazioni a rischio che possono favorire la proliferazione di agenti infestanti, nonché, ove necessario, la pianificazione e l'esecuzione di appositi interventi di controllo.

All'interno di locali ed attrezzature connesse a preparazione, somministrazione, deposito e transito di alimenti, è richiesto il requisito dell'assenza di agenti infestanti (ratti e topi, blatte, mosconi della carne ecc).

In particolare, gli interventi dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- privilegiare il *pest proofing* con tempestive e continuative segnalazioni di criticità strutturali e/o impiantistiche e/o gestionali favorevoli all'insediamento e lo sviluppo delle popolazioni di agenti infestanti;
- privilegiare il monitoraggio entomologico e dei muridi sinantropi organizzato in modo da individuare tempestivamente tutte le criticità delle eventuali infestazioni nelle loro fasi iniziali;
- privilegiare le azioni preventive di contenimento degli infestanti, in primo luogo di lotta biologica e/o fisica e comunque di lotta integrata e quelli specifici per le specie bersaglio;
- ridurre al minimo l'utilizzo di tecniche di lotta ad elevato impatto ambientale, eseguendo trattamenti chimici solo quando il loro impiego sia indispensabile a contenere picchi di infestazione, garantendo l'igiene delle strutture scolastiche, la sicurezza degli alunni, del personale scolastico, degli operatori nonché il rispetto per l'ambiente;
- contenere al massimo livello i disagi ed i rischi igienico-sanitari per le persone e gli animali non bersaglio/no target.

Di seguito si espongono specifiche prescrizioni operative alle quali la Ditta affidataria del servizio è obbligata ad attenersi in caso di segnalazioni specifiche:

1) Entro le 12 ore successive alla segnalazione pervenuta alla Ditta, in merito ad una infestazione in atto, presso una delle strutture plessi/scolastici appaltati, la Ditta deve disporre una accurata ispezione;

2) In caso di conferma della segnalazione, entro le 24 ore successive dalla segnalazione di cui al precedente comma 2, la Ditta deve essere in grado di eseguire o di iniziare gli interventi ritenuti necessari. Un eventuale differimento può dipendere da esplicite esigenze organizzative del plesso scolastico interessato. La Ditta deve comunque sempre precisare se l'intervento proposto debba essere eseguito con scuola chiusa o aperta. In quest'ultimo caso la Ditta deve attivare un processo di gestione del rischio evidenziando e condividendo col Dirigente Scolastico e la Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche del Comune di Firenze, le motivazioni che inducono a tenere aperta la scuola e le cautele igienico-sanitarie la cui adozione consente di operare senza danno per i componenti della collettività scolastica.

3) A conclusione di un intervento di disinfestazione o di derattizzazione, la Ditta deve riferirne l'esito tramite apposita scheda, riportando:

- a) il numero progressivo;
- b) data e tipo di intervento eseguito;
- c) la località interessata;
- d) i prodotti utilizzati (principi attivi, formulazione);
- e) quantità di prodotto impiegato;
- f) durata dell'intervento;
- g) nominativo dei tecnici impiegati;
- h) riferimento all'eventuale ordine di esecuzione ricevuto (protocollo e data);
- i) riparazioni o sostituzioni di postazioni danneggiate.

Tale relazione deve essere inviata alla Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche del Comune di Firenze, mentre una copia deve essere depositata nell'apposito dossier attivato presso il plesso scolastico interessato.

- 4) Il personale a disposizione deve operare dalla mattina del lunedì alle ore 15 del sabato; deve essere tuttavia garantita la disponibilità di una squadra, attivabile, ove occorra, nei giorni festivi.
- 5) Tutti i servizi di cui al presente capitolato ed oggetto del presente affidamento dovranno essere effettuate secondo gli orari concordati fra la Ditta e la Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche, di regola dopo l'uscita pomeridiana degli alunni o al mattino prima dell'ingresso degli stessi e del personale scolastico. Nel presente appalto sono escluse interferenze tra le attività oggetto del servizio e quelle svolte all'interno delle strutture scolastiche.
- 6) Il personale che effettuerà gli interventi di bonifica deve possedere esperienza e professionalità.
- 7) I nominativi del personale adibito agli interventi nelle scuole dovranno essere comunicati alla Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche prima dell'inizio del servizio. Il personale che accede alle strutture scolastiche dovrà possedere un documento che attesti l'appartenenza alla Ditta aggiudicataria.
- 8) In caso di sostituzione di personale, la Ditta aggiudicataria è impegnata a garantire che il nuovo personale sia in possesso dei titoli professionali adeguati ed a comunicare preventivamente i relativi nominativi alla Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche. La Ditta si impegna altresì, su richiesta del Comune, a produrre la documentazione che attesti il regolare inquadramento contrattuale.
- 9) Le apparecchiature e le attrezzature in genere messe a disposizione dalla Ditta dovranno essere documentate, efficienti, conformi alle moderne tecniche costruttive, anche per quanto attiene alla sicurezza.
- 10) Tutti i formulati (P.M.C.: disinfestanti, rodenticidi, disinfettanti) di cui si prevede l'impiego dovranno avere le caratteristiche conformi alla normativa vigente e documentate come di rito. Detti formulati, oltre ad essere conformi alla vigente normativa di settore, non dovranno comunque arrecare danno a persone, animali, cose, né agli impianti, ai locali ed alle aree in cui verranno impiegati.
- 11) Le esche rodenticide devono essere sempre alloggiare in appositi distributori, adeguatamente ancorati a pareti, pavimenti o terreni e muniti di chiusura di sicurezza. La formulazione commerciale scelta per le esche ne dovrà garantire l'impossibilità di estrazione non dolosa dai distributori (esempi: candelotti ancorabili ai distributori, pasta rodenticida). In nessun caso verrà ritenuto giustificato l'impiego di esche in bustine, in granaglie o comunque in forma capace di essere diffusa nell'ambiente dai roditori.
- 12) La Ditta resta totalmente responsabile della rigorosa rispondenza delle sostanze e dei formulati utilizzati con quelli offerti e valutati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – METODOLOGIA DI INTERVENTO

1) Artropodi il servizio ha lo scopo di tenere la popolazione infestante al più basso livello possibile per garantire il benessere degli utenti e dei dipendenti all'interno delle strutture e rendere fruibili le pertinenze esterne

a) Blatte

- Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione; Monitoraggio interno con trappole a cattura adescate con attrattivi alimentari o feromoni, e posizionate in prossimità dei punti a maggiore rischio di infestazione; tutti i dispositivi impiegati dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio. Il posizionamento di tutti i dispositivi dovrà essere documentato su planimetria dei locali. Le postazioni dovranno essere controllate almeno 1 volta al mese ed il risultato dovrà essere riportato su apposita scheda di

“monitoraggio” contenente anche i dati relativi alla specie ed al numero di esemplari catturati nonché il loro stadio di sviluppo.

- Implementazione del monitoraggio (in caso di catture) e/o progettazione del sistema di controllo da realizzare.
- Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l’infestazione.
- Monitoraggio di efficacia mantenuto attivo ed in efficienza per almeno trenta giorni dall’avvenuta disinfestazione.

b) Mosche e mosconi

- Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;
- Monitoraggio e controllo con sistemi di lotta integrata
- Eventuale lotta adulticida in ambienti confinati praticata con mezzi fisici o meccanici
- Trattamenti adulticidi sui siti di proliferazione nei casi eccezionali per la risoluzione di non conformità specifiche e documentate

c) Formiche

- Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;
- Monitoraggio visivo ed eventuale controllo con individuazione e distruzione dei nidi. Per i trattamenti privilegiare insetticidi ad effetto prolungato (es. IGR) addizionati ad esche alimentari appetite dalla specie bersaglio con lo scopo di raggiungere la regina.
- Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l’infestazione.

d) Vespe e calabroni

Rimozione e allontanamento dei favi attivi dopo averli trattati con idoneo biocida (privilegiando trattamenti nelle ore di minore attività degli insetti)

e) Altri artropodi infestanti (pulci, zecche, processionaria etc. per ex ASF come sopra indicato)

- Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;
- Monitoraggio, ove applicabile, con sistemi ad hoc posizionati in prossimità dei punti a maggiore rischio di infestazione; tutti i dispositivi impiegati dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio. Il posizionamento di tutti i dispositivi dovrà essere documentato su planimetria dei locali. Le postazioni dovranno essere controllate con frequenza da indicare per ciascuna specie o gruppo ed il risultato dovrà essere riportato su apposita scheda di “monitoraggio” contenente anche i dati relativi alla specie ed al numero di esemplari catturati nonché al loro stadio di sviluppo;
- Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa o la concausa determinante o favorente l’infestazione riscontrata;
- Monitoraggio di efficacia mantenuto attivo ed in efficienza per almeno trenta giorni dall’avvenuta disinfestazione.

2) Muridi (ratti e topi)

- Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;
- Nei punti a maggiore rischio di infestazione murina, dovranno essere posizionati idonei dispositivi per il monitoraggio/controllo (trappole a cattura e/o erogatori di sicurezza di esca rodenticida) che dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio. Nel caso di erogatori di esca i cartelli dovranno riportare anche la tipologia del rodenticida utilizzato ed il relativo antidoto. Gli erogatori dovranno essere chiusi con chiave e fissati nel punto di posizionamento. L’esca derattizzante deve essere ancorata all’interno. Il posizionamento di

tutti i dispositivi dovrà essere documentato su planimetria. Le trappole a cattura dovranno essere controllate almeno 1 volta al mese ed il risultato dovrà essere riportato su apposita scheda di "monitoraggio" contenente i dati relativi alla specie e numero di esemplari eventualmente catturati e al rinvenimento di tracce, camminamenti e deiezioni. I distributori di esca tossica dovranno essere controllati almeno una volta al mese e contestualmente ciascun distributore dovrà essere reintegrato con esca più fresca. La scheda di monitoraggio dovrà contenere i dati relativi ai consumi, oltre che di tracce, camminamenti e deiezioni. In ogni caso i Monitoraggi /controlli dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle Istruzioni, modalità di uso e impiego riportate nell'etichetta delle esche rodenticide e nel rispetto della sicurezza degli animali d'affezione, in particolare per quanto riguarda: la durata dei trattamenti, la frequenza dei controlli durante gli stessi, il posizionamento e la tipologia dei distributori di esca tossica.

- Il recupero e smaltimento delle esche tossiche a fine trattamento dovrà essere contestuale al controllo, dovrà essere presa in considerazione la prevenzione e la risoluzione del rischio di consumo esche tossiche da parte di animali non bersaglio quali ad esempio le chiocchie, le lumache etc. Nella pianificazione degli interventi saranno privilegiati i formulati rodenticidi a minor impatto ambientale ed i sistemi a maggior garanzia di preservare gli animali non bersaglio oltre al rispetto delle norme regionali e statali sulla gestione in sicurezza delle esche rodenticide.
- All'interno dei locali dove si manipolano, si preparano e si stoccano alimenti il monitoraggio/controllo dovrà essere effettuato con trappole a cattura, possibilmente traslucide, e non sarà consentito l'uso di esche rodenticida ad eccezione di "casi straordinari" in cui con le sole trappole non si riesca a risolvere completamente l'infestazione murina. Queste dovranno essere usate limitatamente all'area a rischio infestazione e per il solo periodo di tempo necessario a riportare la situazione a livelli di normalità. L'installazione di distributori di esca rodenticida dovrà essere documentata in un piano straordinario di derattizzazione con laredazione della valutazione del rischio chimico, biologico e l'indicazione della messa in atto di azioni pre-operative fino alla risoluzione della non conformità;
- Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l'infestazione;
- Rimozione e smaltimento carcasse e sostanze in decomposizione.

3) Animali indesiderati

- Allontanamento degli animali presenti all'interno delle strutture e nelle relative pertinenze.
- Verifica/segnalazione della necessità/efficacia di protezioni antintrusione per prevenire il ritorno/rientro degli stessi all'interno dei presidi.
- Rimozione delle deiezioni e delle carcasse.
- Le schede operative dovranno contenere almeno i seguenti dati: data intervento; tipo di monitoraggio eseguito; natura dei siti ispezionati, carenze strutturali ed igieniche, nonché ulteriori problematiche riscontrate; eventuale presenza (assenza) d'infestanti, loro classificazione a livello di genere (o famiglia), stadio biologico e stima della densità media; eventuali fattori biotici che ne favoriscano la presenza e/o la proliferazione.

ART 7 – PARTICOLARI EMERGENZE ED INTERVENTI STRAORDINARI IN SCUOLE NON APPALTATE

Per particolari emergenze (nidi di vespe, sciame d'api, zecche, ecc...) l'Amministrazione Comunale potrà richiedere interventi urgenti da svolgersi entro 12 ore dalla segnalazione. Tali interventi per

le scuole oggetto di monitoraggio comprese nell'allegato A sono da comprendere negli interventi di lotta integrata dell'autocontrollo

Per quanto riguarda i plessi scolastici ed educativi non inclusi nell'Allegato A è richiesto che la ditta aggiudicataria predisponga e garantisca un pacchetto di interventi per le diverse tipologie di infestanti, dettagliando i costi a seconda della tipologia di intervento come indicato nella tabella B di cui all'art. 2.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, qualora si rendesse necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 12 ore dalla segnalazione pervenuta dalla Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche, un intervento ispettivo, ed ove occorra di bonifica, presso altri Plessi Scolastici non compresi nell'elenco.

Per ciascuna distinta tipologia di intervento le Aziende potranno descrivere sinteticamente la metodologia di intervento indicando anche il tempo presunto per la soluzione del problema.

Per ciò che concerne in particolare gli interventi di derattizzazione, questi dovranno sostanziarsi ciascuno da un numero minimo di 4 interventi che garantiscano la soluzione definitiva del problema per un minimo di 45 giorni che decorrono in maniera continuativa dal giorno del primo intervento. L'Azienda si impegna ad intervenire nel tempo massimo di 12 ore dalla richiesta di intervento. L'Azienda, oltre ai servizi di derattizzazione, si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale idonee e dettagliate relazioni tecniche sugli interventi eseguiti nelle quali dovranno essere evidenziati anche eventuali interventi di pest proofing da eseguirsi nella struttura. Qualora nell'arco dei 45 giorni il problema si ripresenti nell'ambito della stessa struttura, l'Azienda si assume l'onere e l'impegno ad intervenire nuovamente senza che questo possa essere considerato nuovo e distinto intervento. L'onere degli interventi di pest proofing è a carico dell'Amministrazione comunale. Il servizio dovrà essere svolto in assenza di alunni e personale scolastico al fine di evitare interferenze tra le diverse attività e quindi al di fuori dell'orario scolastico. L'Amministrazione si impegna a garantire la possibilità di accesso nelle varie strutture anche durante l'orario di chiusura della scuola fornendo eventualmente copia delle chiavi e apposito codice di accesso.

Detti interventi dovranno seguire le modalità previste per i trattamenti di disinfestazione o di derattizzazione in ambito di autocontrollo cui si rinvia.

A conclusione degli interventi dovrà essere inviata apposita scheda informativa.

ART. 8 - PRESCRIZIONI SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'impresa dovrà presentare a pena di risoluzione del contratto entro 45 giorni naturali consecutivi dalla data di aggiudicazione, per ciascuno dei plessi oggetto dell'appalto, un piano/progetto in formato digitale che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Inoltre, qualora l'Impresa offra per la gestione dei dati relativi all'autocontrollo, un sistema di archiviazione computerizzato, la ditta dovrà fornire identico programma alla Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche - del Comune di Firenze. Il software deve poter collegare i dati degli interventi o dei trattamenti a planimetrie digitalizzate, in modo da ottenere utili rappresentazioni grafiche, d'impatto immediato.

ART. 9 - PERSONALE

Il contratto applicato al personale impiegato dovrà essere il CCNL per le aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi (ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante).

La ditta ha l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle forniture affidate.

Nell'esecuzione della fornitura, la Ditta si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

La Ditta dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente capitolato e nel rispetto di quanto indicato dalla stazione appaltante tali da garantire un elevato livello di prestazioni; dovrà in particolar modo garantire che il personale adibito alla fornitura si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio.

La Ditta aggiudicataria deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di igiene, abbigliamento e pulizia del proprio personale impiegato per l'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

L'Impresa sarà tenuta a comunicare a questo Comune il nominativo del Direttore Tecnico al quale competerà la responsabilità dell'espletamento del servizio in questione.

Il Direttore Tecnico, trimestralmente e comunque ogniqualvolta richiesto dall'Amministrazione Comunale o dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo di ciascun Plesso Scolastico, dovrà fornire relazioni dettagliate sull'andamento delle bonifiche, con riferimento ai controlli preventivi, ai monitoraggi, alle verifiche ed agli interventi eseguiti.

Tale figura professionale dovrà svolgere l'attività richiesta nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 in tutti i giorni lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure degli uffici del Stazione Appaltante, salvo eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione dei servizi per le quali la Stazione Appaltante potrà richiedere la reperibilità aggiuntiva.

L'Appaltatore dovrà garantire e comunicare le modalità per reperire e contattare tale figura professionale da parte del Comune di Firenze, che dovrà essere dotato di apposito cellulare il cui numero dovrà essere fornito all'Amministrazione Comunale e di una casella di posta elettronica.

L'Appaltatore si impegnerà ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità contenute nel presente capitolato.

ART. 10 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

In relazione alle esigenze del servizio la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso dell'appalto, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, dandone preavviso alla Ditta almeno

dieci giorni prima. Alle ulteriori prestazioni l'appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del contratto in essere.

La conclusione anticipata del servizio non darà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima.

Non potranno comunque essere effettuate da parte della Ditta sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si dovrà obbligare inoltre:

- 1) a garantire la continuità operativa del servizio;
- 2) a garantire l'esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti uffici della Stazione Appaltante e con le Ditte appaltatrici del servizio di ristorazione scolastica;
- 3) a farsi carico di ogni eventuale spesa ed onere derivante dall'espletamento del servizio presso le strutture previste;
- 4) a svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del servizio;
- 5) a non modificare l'organizzazione prevista nel presente capitolato, fatte salve richieste motivate del competente Servizio comunale, e a non sostituire il Direttore tecnico nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione Appaltante.

La Ditta si dovrà obbligare altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi. Se la ditta ha forma cooperativa si dovrà impegnare a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta ed in qualsiasi momento, i libri-paga, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti, con i relativi versamenti dovuti quale sostituto d'imposta, relativi al personale adibito ai servizi previsti nel Capitolato.

In caso di inottemperanza a tali obblighi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la Ditta Appaltatrice, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L. del settore.

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI

La Ditta Appaltatrice si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma per il Dirigente del Servizio competente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la Ditta si impegna ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

L'attività richiesta si svolgerà dal lunedì al venerdì e nei giorni previsti dal calendario regionale scolastico. In caso di assemblee, scioperi, eventi imprevedibili, calamità naturali e/di altra natura, il Comune di Firenze comunicherà la sospensione con 48 ore di preavviso e nessun indennizzo potrà essere pretesa dalla Ditta Appaltatrice.

ART. 13 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e sue integrazioni), fermo restando la piena e completa responsabilità dell'Azienda per eventuali inadempienze sollevando in toto il Comune di Firenze.

La Ditta Appaltatrice dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

La Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera;
- modalità di esecuzione del servizio.

La Ditta Appaltatrice dovrà obbligarsi infine, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il Dirigente scolastico dei plessi dove sono ubicati i refettori e con le Aziende di Ristorazione che gestiscono i Centri Cottura, dando tutte le informazioni utili ad eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle strutture.

Resta a carico della Ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.

ART. 14 - POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, per verificare che l'esecuzione delle prestazioni richieste avvenga secondo le norme previste dal presente capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 15 - PENALITÀ

Il Comune di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- il comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal personale incaricato del servizio comporterà l'applicazione della penale di € 200,00 con facoltà per il Comune

di Firenze di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell'inadempienza. L'impresa affidataria dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro 24 ore;

- nel caso in cui non sono state effettuate tutti gli interventi previsti dal presente capitolato e concordate con la Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche del Comune di Firenze comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 150,00 per ogni violazione;

Nel caso in cui siano commesse altre violazioni del capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 250,00 in correlazione alla gravità della violazione.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, anche soltanto riferite al rispetto della tempistica stabilita con il presente capitolato, la stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie (comprese tra € 100,00 ed € 1.000,00) in caso di inadempienze contrattuali e/o normative.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni da parte della ditta affidataria, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Nel caso di gravi, ovvero ripetute inadempienze, verificatesi per tre volte e contestate per iscritto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Le contestazioni formalizzate, inibiscono fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

ART. 16 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione del servizio di monitoraggio dei plessi di cui all'Allegato A dovrà avvenire in n° 12 ratei mensili, ognuno dei quali pari ad 1/12 dell'importo aggiudicato, suddiviso in due fatture mensili, una per i servizi resi presso le Strutture Educative (NIDI) e una per i servizi resi per le altre strutture. Gli interventi straordinari dovranno essere fatturati separatamente e dettagliatamente solo in caso di effettiva realizzazione.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE.

Dopo la relativa verifica da parte della Direzione Istruzione in merito all'attività svolta la fattura sarà inserita nel programma di contabilità generale del Comune di Firenze per l'ammissione a pagamento che verrà effettuato secondo le norme di legge.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti, mediante l'indicazione di conti correnti dedicati. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, il presente appalto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9, della normativa suddetta.

L'A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

L'Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015, a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'Impresa risultata aggiudicataria e di tutti i subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

Si applica l'art 31 commi 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 69/13 convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013.

ART. 19 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e all'osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.

La ditta affidataria è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali sia della stessa che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, nonché di garantire l'incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro e/o di consegna del materiale in tutte le operazioni connesse all'esecuzione del contratto.

Di conseguenza, è fatto obbligo all'affidatario di sollevare la Stazione Appaltante e tenerla indenne da eventuali richieste risarcitorie e/o addebiti avanzati da terzi che si ritengano danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'affidatario o al suo personale e relativi all'affidamento.

L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune di Firenze dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto nonché ogni qualvolta venga accertato che tali danni si sono verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta Appaltatrice dovrà stipulare apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi. Le polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima dell'avvio del servizio.

La Ditta Appaltatrice si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Firenze da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze

o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti frequentanti i servizi, nonché nei confronti del personale ivi impiegato.

La Ditta si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

ART. 20 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 21 –SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il fornitore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del fornitore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 22 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore consentirà la risoluzione del contratto.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) mancato avvio dell'esecuzione del contratto, ingiustificata interruzione della fornitura;
- b) ripetuti ritardi dei termini indicati nel presente capitolato d'appalto;
- c) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- d) perdita, da parte del fornitore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- f) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, in materia di sicurezza sul lavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti all'originale procedura di gara con le modalità di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'impresa tramite pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 23 – STIPULA CONTRATTO, GARANZIA DEFINITIVA E ONERI FISCALI

Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 4 del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2012 e ss.mm.ii.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria.

La Ditta Aggiudicatario è tenuta a versare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità in esso riportate.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto.

ART. 24–SUBAPPALTO

L'appaltatore potrà affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario nel corso della gara non abbia indicato le parti della fornitura da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice, ha l'obbligo di presentare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 100 del D.Lgs. 36/2023 ed alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 11, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, come definiti ai sensi del quinto periodo del comma 2, l'importo dovuto nei casi ivi indicati.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi questione che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le parti è competente il Foro di Firenze. Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato con il D.Lgs. 104/2010.

ART. 26 - CONDIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti.

L'appaltatore con la firma del contratto e del presente capitolato accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di appalto, normative speciali relative allo specifico servizio oggetto dell'appalto e le norme del codice civile.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla

normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet www.comune.fi.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.fi.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE
Dott. Alessandro BARONCELLI

Allegati:

A. Elenco plessi scolastici;